

# 14 LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DEI SOCI

L'ART. 2740 DEL C.C. STATUISCE UN PRINCIPIO DI  
CARATTERE GENERALE

IL DEBITORE RISPONDE DELL'ADEMPIMENTO  
DELLE OBBLIGAZIONI CON TUTTI I SUOI BENI  
PRESENTI E FUTURI.

# 14 LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DEI SOCI

## AUTONOMIA PATRIMONIALE

SIGNIFICA CHE VI E' SEPARAZIONE TRA

**PATRIMONIO  
DELLE SOCIETA'**

I CREDITORI DELLA SOCIETA'  
POTRANNO RIVALERSI SOLO  
SUL PATRIMONIO DELLA  
STESSA

**PATRIMONIO DEI  
SINGOLI SOCI**

I CREDITORI DEI SINGOLI SOCI  
NON POTRANNO VANTARE  
ALCUNA PRETESA SUL  
PATRIMONIO DELLA SOCIETA'

# 14 LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DEI SOCI

**NELLE SOCIETA' DI PERSONE, IN PARTICOLARE  
NELLE SOCIETA' SEMPLICI**

**L'AUTONOMIA PATRIMONIALE è IMPERFETTA, TALE  
IMPERFEZIONE SI MANIFESTA NEI CONFONTI SIA**

**DEI CREDITORI SOCIALI**

**SIA DEI CREDITORI  
PERSONALI DEI SINGOLI  
SOCI**

# 14 LE PRETESE DEI CREDITORI PARTICOLARI DEI SOCI

NEI CONFRONTI DEI CREDITORI PERSONALI DEI SINGOLI SOCI:

QUESTI POTRANNO, IN VIRTU' DELL'AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA,

FAR VALERE I  
PROPRI DIRITTI  
SUGLI UTILI  
SPETTANTI AL SOCIO

COMPIERE ATTI  
CONSERVATIVI SULLA  
QUOTA SPETTANTE AL  
SOCIO NELLA  
LIQUIDAZIONE

IL CREDITORE PUO',  
ADDIRITTURA, CHIEDERE ,  
SE IL PATRIMONIO  
PERSONALE DEL SOCIO è  
INCAPIENTE, LA  
LIQUIDAZIONE DELLA SUA  
QUOTA DI  
PARTECIPAZIONE.

# 14 LE PRETESE DEI CREDITORI PARTICOLARI DEI SOCI

NEL CASO IN CUI IL CREDITORE PARTICOLARE

RICHIEDA LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE,  
TALE LIQUIDAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO TRE  
MESI DALLA DOMANDA, SALVO CHE SIA  
DELIBERATO LO SCIoglimento DELLA SOCIETA'  
(ART 2270 C.C.)

IN TAL MODO, IL CREDITORE  
OTTERRA' UNA SOMMA DI  
DENARO CORRISPONDENTE AL  
VALORE DELLA QUOTA DEL  
SOCIO DEBITORE (ART 2289 C.C.)

LA LIQUIDAZIONE DELLA  
QUOTA DETERMINA PER  
IL SOCIO L'ESCLUSIONE  
DI DIRITTO DALLA  
SOCIETA'

# 14 LA RESPONSABILITA' DEL SOCIO PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

L'AUTONOMIA IMPERFETTA NELLE SOCIETA'  
SEMPLICI, SI MANIFESTA ANCHE NEI CONFRONTI  
DEI CREDITORI SOCIALI

DAGLI ARTICOLI 2267-2268-2269 RICAVIAMO LA  
DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' DEL SOCIO

ART 2267  
RESPONSABILITA'  
PER LE  
OBBLIGAZIONI  
SOCIALI

ART 2268  
ESCUSSIONE  
PREVENTIVA DEL  
PATRIMONIO  
SOCIALE

ART 2269  
RESPONSABILITA' DEL  
NUOVO SOCIO

# 14 LA RESPONSABILITA' DEL SOCIO PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

L'ART 2267 C.C. STABILISCE CHE

I CREDITORI DELLA SOCIETA' POSSONO FAR VALERE I  
LORO DIRITTI SUL PATRIMONIO SOCIALE.

PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI RISPONDONO, INOLTRE,  
PERSONALMENTE (2740) E SOLIDALMENTE (1292) I SOCI  
CHE HANNO AGITO IN NOME E PER CONTO DELLA  
SOCIETA' E, SALVO PATTO CONTRARIO, GLI ALTRI SOCI.

SONO AMMESSI PATTI LIMITATIVI DELLA RESPONSABILITA',  
PURCHE' SIANO PORTATI A CONOSCENZA DEI TERZI, CON MEZZI  
IDONEI, A PENA DI INOPPONIBILITA'.

# 14 LA RESPONSABILITA' DEL SOCIO PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

L'ART 2268C.C. STABILISCE CHE

IL SOCIO, RICHIESTO DEL PAGAMENTO DEI DEBITI SOCIALI , PUO' DOMANDARE, ANCHE SE LA SOCIETA' è IN LIQUIDAZIONE, LA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE, INDICANDO I BENI SUI QUALI IL CREDITORE POSSA AGEVOLMENTE SODDISFARSI

NELLE SOCIETA' SEMPLICI, A DIFFERENZA DELLE ALTRE, IL SOCIO HA UNA RESPONSABILITA' DIRETTA E NON SUSSIDIARIA. IL CREDITORE PUO' AGIRE DIRETTAMENTE SUL PATRIMONIO PERSONALE DEL SOCIO. SPETTA A QUEST'ULTIMO SVIARE LE PRETESE DEI CREDITORI, INDIRIZZANDOLI VERSO DETERMINATI BENI DELLA SOCIETA'



# 14 LA RESPONSABILITA' DEL SOCIO PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

L'ART 2269 C.C. STABILISCE CHE

CHI ENTRA A FAR PARTE DI UNA SOCIETA' GIA'  
COSTITUITA RISPONDE CON GLI ALTRI SOCI PER LE  
OBBLIGAZIONI SOCIALI ANTERIORI ALL'ACQUISTO  
DELLA QUALITA' DI SOCIO

# 14 LA RESPONSABILITA' DEL SOCIO PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

## AZIONI DEL CREDITORE

**IL CREDITORE  
PARTICOLARE DEL  
SOCIO**

**PUO' AGIRE VERSO LA SOCIETA':**

- 1) CHIEDENDO GLI UTILI**
- 2) FACENDOSI LIQUIDARE LA QUOTA DEL SOCIO**

**IL CREDITORE  
SOCIALE**

**PUO' AGIRE NEI CONFRONTI DI CIASCUN SINGOLO SOCIO:**

- 1) DIRETTAMENTE CHIEDENDO IL PAGAMENTO DELL'INTERO CREDITO**

**TUTTAVIA,**

- 1) SE ESISTONO PATTI LIMITATIVI, DEBITAMENTE PORTATI A CONOSCENZA DEI TERZI, IL CREDITORE NON POTRA' PRETENDERE OLTRE IL LIMITE STABILITO**
- 2) IL SOCIO RICHIESTO DEL PAGAMENTO PUTRA' SOTTRARSI ALLE PRETESE INDICANDO I BENI SOCIALI SUI QUALI IL CREDITORE DOVRA' PREVENTIVAMENTE SODDISFARSI**